Codice A1604A

D.D. 15 settembre 2016, n. 342

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato "Gerbole" - codice univoco TO-P-11547, ubicato nel Comune di Rivalta di Torino (TO).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese", d'intesa con il Comune di Rivalta di Torino (TO) e con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.), ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale in questione, con nota in data 26 maggio 2016, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 112/2016 del 26 maggio 2016 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato "Gerbole" – codice univoco TO-P-11547 – ubicato nella particella catastale n. 77 del foglio di mappa n. 33, censiti al C.T. del medesimo Comune di Rivalta di Torino.

Precedentemente l'Autorità d'Ambito n. 3, nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (S.M.A.T. S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la S.M.A.T. S.p.A., con nota dell'1 febbraio 2016, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

Il pozzo "Gerbole", perforato nel 1996 fino alla profondità di 165,00 metri dal piano-campagna, filtra tra -69,25 e -75,75 metri, tra -87,95 e -94,35 metri, tra -103,40 e -109,90 metri, tra -112,90 e -117,80 metri e tra -154,10 e -159,00 metri; l'esame delle caratteristiche costruttive dell'opera in funzione dell'assetto idrogeologico locale evidenzia che il pozzo è completato esclusivamente nell'acquifero profondo, grazie alla cementazione estesa fino alla profondità di 65,00 metri dal piano-campagna (al di sotto della base dell'acquifero, collocata a 58,00 metri dal piano-campagna) ed alla quota del primo filtro. E' pertanto conforme ai disposti della legge regionale 30.04.1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7.04.2003, n. 6, poiché filtra esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3.06.2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3.12.2012.

La proposta di definizione è stata determinata in funzione di una portata pari a 35,00 l/s – portata massima di esercizio del pozzo – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca trascurabile dell'acquifero captato.

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma poligonale, coincidente con il terreno a catasto foglio n. 33,
 particella n. 77, area recintata a servizio dell'acquedotto, con una superficie di 989 metri quadrati e confine sempre superiore a 10 metri dal pozzo;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica e dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica e dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "Comune di Rivalta – Proposta di definizione delle zone di rispetto Pozzo Gerbole – Tav. 1 – Estratto catastale con delimitazione delle zone di rispetto – Scala 1:1.500", agli atti con la documentazione trasmessa.

L'area di salvaguardia proposta ricade totalmente nel territorio del Comune di Rivalta di Torino che, visionata la documentazione trasmessagli dall'Autorità d'Ambito n. 3 con nota del 16 febbraio 2016, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla proposta di definizione presentata.

L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest – Sede di Torino – con nota in data 4 aprile 2016, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione presentata. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha segnalato alcune osservazioni da adottare all'interno dell'area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, ed in particolare:

- le attività agricole dovranno essere effettuate sulla base di uno specifico Piano, da predisporsi in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006, che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità intrinseca delle risorse idriche sotterranee captate; in assenza della formale comunicazione all'autorità competente di tale Piano resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
- una verifica da effettuarsi con l'amministrazione comunale circa le condizioni attuali della Bealera Duranza che interseca sia la zona di rispetto ristretta sia quella allargata e dell'eventuale presenza di scarichi di natura civile e/o industriale al fine di minimizzare i rischi di potenziale contaminazione delle acque emunte in caso di esondazione e allagamento dei terreni limitrofi.

L'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione – con nota in data 13 aprile 2016 ha comunicato che l'acqua emunta dal pozzo è stata dichiarata idonea al consumo umano in data 17.02.2002, precisando, tuttavia, che il pozzo in esame non è mai stato attivato e di conseguenza, non è sottoposto ai controlli analitici previsti dalla normativa vigente; il medesimo, secondo quanto dichiarato dall'Ente gestore, verrà ripristinato successivamente all'adozione del presente provvedimento.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende i criteri per la predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia. Tale proposta ha evidenziato che il grado di vulnerabilità dell'acquifero in funzione della tipologia del medesimo, della permeabilità dei terreni di copertura e della profondità del "tetto" dell'acquifero confinato risulta trascurabile e pertanto, visto che i suoli nell'area presentano una moderata suscettibilità di contaminazione della risorsa, le zone di rispetto ricadono nella Classe 3, che costituisce il riferimento tecnico di base per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole.

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 25, in data 23 giugno 2016.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che il pozzo potabile denominato "Gerbole" – codice univoco TO-P-11547, ubicato nel Comune di Rivalta di Torino, è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo al canale irriguo Bealera Duranza che interseca sia la zona di rispetto ristretta sia quella allargata laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato sulla base di uno specifico Piano, da predisporsi in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente i criteri di base per la predisposizione del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, che dovrà altresì essere inviato sotto forma di comunicazione alla Città Metropolitana di Torino da quanti detengono i titoli d'uso delle particelle interessate.

Dato altresì atto che:

- in assenza della formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, ove più restrittivo;
- le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato.

Vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest – Sede di Torino – in data 4 aprile 2016 – prot. n. 27900;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione – in data 13 aprile 2016 – prot. n. 37235/Tit. 6.3.2;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – "*Torinese*" n. 112/2016, in data 26 maggio 2016, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota, in data 26 maggio 2016 – prot. n. 0001685, dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – "*Torinese*", di trasmissione degli atti della medesima proposta di definizione;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 "Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7".

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente determina

- a) L'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato "Gerbole" codice univoco TO-P-11547, ubicato nel Comune di Rivalta di Torino (TO), è definita come risulta nell'elaborato "Comune di Rivalta Proposta di definizione delle zone di rispetto Pozzo Gerbole Tav. 1 Estratto catastale con delimitazione delle zone di rispetto Scala 1:1.500", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 35,00 l/s, corrispondente alla portata massima di esercizio del pozzo.
- c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata. Per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe 3, la gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristretta ed allargata, dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. L'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari potrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge e, in particolare, sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che detengono i titoli d'uso di tali particelle dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione delle aree di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006.
 - In particolare, è vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione ed intervenire con mezzi di tipo chimico per il contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate a bosco, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 227/2001.
- d) Il gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Rivalta di Torino (TO) S.M.A.T. S.p.A., come definito all'articolo 2, comma 1, lettera 1) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
 - garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (S.M.A.T. S.p.A.) ed alle autorità di controllo;
 - provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area;

- provvedere alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza, con particolare riguardo al canale irriguo *Bealera Duranza* che interseca sia la zona di rispetto ristretta sia quella allargata laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.
- e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:
 - alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Rivalta di Torino per la tutela del punto di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Rivalta di Torino, affinché lo stesso provveda a:
 - recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Dirigente del Settore *Arch. Paolo Mancin*